

CORONAVIRUS: LA GESTIONE DEGLI ASPETTI LEGALI

(A cura dell'avvocato Piero Cecchinato
Consulente legale di Confapi Padova)

La mia azienda potrebbe essere ritenuta inadempiente se non consegna o ritarda nella consegna?

Se l'attività aziendale è costretta ad arrestarsi per ordine dell'autorità perché si trova in area focolaio o in area adiacente, l'imprenditore non potrà essere ritenuto inadempiente verso la propria clientela.

Si parla a tal proposito di *factum principis* (dal latino: fatto del principe), ossia di un ordine proveniente dall'autorità che, poiché esula dalla sfera di controllo e di responsabilità del debitore, lo libera da responsabilità.

L'ordine dell'autorità rientra nei più ampi concetti di caso fortuito e forza maggiore.

La regola generale in materia è stabilita dagli artt. 1218 e 1256 cod. civ.. Il primo afferma che "Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile". Il secondo che "L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

L'impossibilità della prestazione, per avere efficacia liberatoria, deve dipendere da circostanze che esulano dalla sfera di controllo e di responsabilità del debitore. Tali sono quelle che l'imprenditore non poteva prevedere, né prevenire con l'ordinaria diligenza. Naturalmente, per andare esente da responsabilità, l'impresa non deve aver colposamente contribuito a determinare l'evento che determina l'impossibilità o il ritardo.

Laddove la forza maggiore dipenda un comportamento scorretto della stessa impresa, come nel caso di sequestro dell'azienda per trattamento illecito di rifiuti, ad esempio, non vi potrà quindi essere alcuna liberatoria.

Per concludere, come dicevamo, se l'attività aziendale è costretta ad arrestarsi per ordine dell'autorità perché si trova in area focolaio o in area adiacente, l'imprenditore non potrà essere ritenuto inadempiente verso la propria clientela.

Parimenti, se l'impresa maturi dei ritardi di produzione perché i propri fornitori siano stati costretti a subire un arresto o un rallentamento della propria attività, il carattere imprevedibile ed improvviso dell'epidemia consentirà di poter invocare la medesima circostanza liberatoria, fermo restando che la diligenza imporrebbe di adoperarsi subito per

Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

quanto possibile per approvvigionarsi altrimenti e ridurre i ritardi nella lavorazione e nella consegna ai propri clienti.

È opportuno avvisare la clientela?

È buona norma avvisare prontamente la clientela a mezzo pec o a mezzo fax del ritardo maturato nell'evasione della commessa o dell'impossibilità definitiva di evaderla a causa dell'ordine dell'autorità di arresto dell'attività o delle difficoltà di approvvigionamento. La comunicazione consente infatti ai clienti di rivolgersi altrimenti al mercato e di contenere i propri danni.

Naturalmente, la circostanza esimente dura fin tanto che permane la causa che determina l'interruzione dell'attività, per cui, una volta cessati il *factum principis* o la forza maggiore, l'impresa dovrà adoperarsi per rimettere prontamente in moto l'attività. Caso per caso andrà poi valutato se il proprio cliente abbia ancora interesse alla prestazione tardiva. L'art. 1256, comma 2, cod. civ., infatti, afferma che se l'impossibilità è solo temporanea, l'esenzione da responsabilità vale solo per il tempo in cui tale impossibilità perdura. Ma anche in caso di impossibilità temporanea, il contratto si estinguerà definitivamente nel caso in cui, in relazione alla natura della prestazione, il debitore non possa più ritenersi obbligato o il creditore non possa più ritenersi interessato a riceverla (si pensi all'ipotesi della consegna di merce deperibile).

Il rapporto obbligatorio rimane in ogni caso un rapporto improntato a solidarietà, correttezza e buona fede. Ciò significa, in generale, che il cliente non potrà rifiutare una prestazione tardiva o differita qualora, in astratto, ciò possa comunque costituire un rimedio rispondente ad un suo interesse.

Il mio cliente può disdettare gli ordini? Devo restituire gli eventuali anticipi?

L'art. 1463 cod. civ., afferma che "Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito".

Di regola, quindi, le imprese venditrici si troveranno esposte al rischio di dover restituire gli accanti ricevuti, ancorché senza dover riconoscere gli interessi, avendo ricevuto gli anticipi in buona fede (art. 2033 cod. civ.).

Un'importante eccezione riguarda i contratti che trasferiscono la proprietà di una **cosa determinata** (come la **vendita di merci**): in tal caso il perimento della cosa o l'impossibilità di

Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it – confapipadova@legalmail.it

www.confapi.padova.it

trasferirla per una causa non imputabile al fornitore **non libera l'acquirente dall'obbligo di pagamento del prezzo**, ancorché la cosa non gli sia stata consegnata e quindi l'impresa potrà trattenere anche gli anticipi già ricevuti. Ciò anche nel caso in cui l'effetto traslativo della proprietà sia stato differito da contratto fino allo scadere di un certo termine (in tutti tali casi il rischio passa interamente in capo all'acquirente; cfr. art. 1465 cod. civ.).

Un'eccezione all'eccezione è prevista per la vendita di **cose pattuite fra le parti solo nel genere** (si pensi alla vendita di un certo quantitativo di frutta o verdura). In tal caso l'acquirente sarà tenuto comunque al pagamento del prezzo solo se l'alienante abbia nel frattempo eseguito la consegna o se la merce compravenduta sia nel frattempo stata esattamente individuata (ad es.: quelle due casse di frutta).

Quindi, nella vendita di merci l'impresa potrà trattenere di regola anche gli anticipi e il cliente potrà solo rivalersi verso la propria assicurazione.

Negli altri rapporti contrattuali, invece (si pensi all'appalto di servizi), di regola gli acconti andrebbero restituiti.

E se ho già affrontato delle spese per soddisfare la commessa ora diventata impossibile?

L'art. 2040 cod. civ. in materia di "indebita" (così venendo qualificato dalla legge l'acconto ricevuto in caso di prestazione divenuta impossibile) afferma che colui al quale venga restituito l'indebita (nel nostro caso il prezzo anticipato) debba rimborsare le spese sostenute dal venditore. La norma è concepita con riferimento alle spese affrontate per conservare il bene e consentirgli di generare frutti (cfr. art. 821 cod. civ. richiamato dall'art. 1149 cod. civ.) - nel nostro caso interessi, trattandosi di denaro - e non può, pertanto, essere invocata per ridurre gli acconti da restituire scomputando le spese di approvvigionamento sostenute.

Eccettuato il caso in cui l'approvvigionamento abbia comunque determinato un vantaggio economico sfruttabile da parte del cliente (nel qual caso tale vantaggio andrà scomputato dall'acconto da restituire), la soluzione andrà di regola ricercata rispetto al proprio fornitore. Laddove l'approvvigionamento possa ritenersi collegato alla fornitura in favore del cliente, la risoluzione del contratto di vendita verso il cliente potrà riverberarsi verso lo stesso rapporto di approvvigionamento, con la conseguenza di poter ritenere risolto anche tal diverso rapporto con diritto alla restituzione di quanto pagato per l'approvvigionamento.

Allo stesso risultato si potrebbe arrivare attraverso l'istituto della c.d. "presupposizione", che ricorre quando, dal contenuto del contratto di approvvigionamento, si possa ritenere che le parti abbiano inteso concluderlo subordinatamente all'esistenza di una certa situazione considerata come presupposto della volontà negoziale, la mancanza del quale provoca la caducazione del contratto, ancorché a tale situazione i contraenti non abbiano fatto espresso

Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it – confapipadova@legalmail.it

www.confapi.padova.it

riferimento nel contratto (si parla, a tal proposito, anche di collegamento improprio o di fatto).

Attivare l'assicurazione

Verificate subito, anche con l'assistenza del vostro broker, se siete in possesso di polizze assicurative che coprano il rischio di interruzione dell'attività per cause di forza maggiore in cui possano farsi rientrare epidemie e ordini legittimi dell'autorità.

La copertura potrebbe infatti riguardare anche le perdite di ricavi che maturino nel caso in cui l'autorità competente, a causa di malattie contagiose e trasmissibili all'uomo (come ad esempio la salmonellosi o il tifo), ordini o raccomandi la chiusura totale o parziale, la messa in quarantena o la riduzione dell'attività, proibisca l'attività lavorativa al personale occupato nell'impresa o inibisca la commercializzazione o ordini la disinfezione di merci.

Confapi Padova

Associazione Piccole e Medie Imprese di Padova

Viale dell'Industria 23 – 35129 PADOVA C.F.: 92112920282

Tel. 049 8072273 – info@confapi.padova.it – confapipadova@legalmail.it

www.confapi.padova.it